



DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD

Oggetto: **Direttore Sanitario Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord". Nomina Dr. Edoardo Berselli.**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina e preso atto dell'istruttoria ivi acclusa;

RITENUTO di procedere alla nomina del Direttore Sanitario ai sensi del D.Lgs n.502/1992 artt. 3 e 3 bis tramite l'adozione del presente atto;

VALUTATA l'inopportunità di acquisire parere favorevole dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

VISTE le attestazioni del Dirigente della UOC Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane, del Direttore della UOC Controllo di Gestione e del Direttore della UOC Bilancio, Patrimonio e Coordinamento Investimenti in riferimento alla spesa";

DETERMINA

1. Di nominare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1 quinquies del D.Lgs. 502/92 e ss-mm-ii. - il Dr. Edoardo Berselli, nato a Novara il 05/07/1963, quale Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord",
2. Di dare atto che il Dr. Edoardo Berselli è in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 7 del D.Lgs 502/92 e che risulta inserito nell'elenco regionale degli idonei al conferimento degli incarichi di Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del SSR, di cui al decreto del dirigente della P.F. Risorse Umane e Formazione n.29/2020;
3. di sottoscrivere con il Dr. Edoardo Berselli contratto di diritto privato della durata di tre anni con decorrenza immediata (dalla data di adozione del presente atto), secondo l'allegato schema di contratto approvato con DGRM 759 del 22 giugno 2020 (All.A), al fine della regolazione del rapporto di lavoro e previo rilascio di dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dagli artt. 3, 5, 8, 10 e 14 del Dlgs n. 39/2013;
4. di mantenere, ai sensi dell'art. 3, comma 11 del D.Lgs 502/92, il Dr. Edoardo Berselli in aspettativa senza assegni e con diritto al mantenimento del posto;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;





6. di dare che la presente determina non è soggetta a controllo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 36 del 11/11/2013 e modificato dalla L.R. n. 10 del 15/05/2014, ed è esecutiva dal giorno della pubblicazione nell'albo aziendale.

Il Direttore Generale
(Dott.ssa Maria Capalbo)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(U.O.C. GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE)

Atti e normativa di riferimento:

- **D. Lgs 502 deò 30 dicembre 1992:** "riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n.421";
- **art. 2 del DPCM 19 luglio 1995, n.502:** "regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere";
- **D.Lgs 171 del 4 agosto 2016;** „Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1 lettera p) della Legge 7 agosto 2015, n.124 in materia di dirigenza sanitaria“
- **L.R.13/2003** ss.mm.ii.
- **DGR Marche n. 1570 del 16/12/2019** con la quale la Giunta regionale ha incaricato la P.F. Risorse Umane e Formazione, nelle more dell'approvazione da parte della Conferenza Stato Regioni e Province autonome dei criteri di cui all'art. 3 del D.lgs 171/2016, di indire l'avviso pubblico per la formazione degli elenchi di idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del SSR della Regione Marche, richiamando i requisiti già previsti dall'art. 3 comma 7 del vigente d.lgs. 502/1992 e dall'art. 1 del DPR 10.12.1997, n. 484;
- **DGR Marche n.1426 del 18/11/2019** "Art.2, comma 2 d. lgs 171/2016 – artt. comma 2, lettera p) e 4, l.r.n. 13/2003. Nomina del direttore Generale dell'azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord ed approvazione schema del relativo contratto";
- **Decreto n. 29 del 29 aprile 2020:** "DGR Marche n. 1570 del 16/12/2019 – decreto n. 66/RUM del 17 dicembre 2019 –Approvazione dell'elenco regionale degli idonei al conferimento degli incarichi di Direttore Sanitario degli Enti del SSR";
- **DGR Marche n.759 del 22/06/2020** "Art.2, comma 2 d. lgs 171/2016 – artt. comma 2, lettera p) e 4, l.r.n. 13/2003. Nomina del direttore Generale dell'azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord ed approvazione schema del relativo contratto" ,
- **Determina del Direttore Generale 827 del 17 dicembre 2015:** Direttore Sanitario Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord". Nomina Dr. Edoardo Berselli";
- **Determina del Direttore Generale 470 del 2 agosto 2018: Incarichi di Direttore Amministrativo, Direttore sanitario dell'** Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" - Determinazioni
- **Comunicazione del Direttore Generale, Dr.ssa Maria Capalbo, prot.n. 0033140 del 03/07/2020,** recante ad oggetto:" Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord": individuazione e nomina"

Si premette.

Con DGRM n.1426 del 18 novembre 2019 la Giunta regionale ha nominato la dr.ssa Maria Capalbo direttore generale dell'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", confermandola nell'incarico e garantendo ".....continuità all'azione già avviata nel perseguimento degli obiettivi programmati dalla Giunta regionale...".





L'art.3, comma 1 quinquies del D.Lgs 502/1992 stabilisce che "il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale. Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale";

l'art. 3 del D.Lgs 171 del 4 agosto 2016 prevede che il direttore generale deve nominare il direttore amministrativo e il direttore sanitario attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio effettuati da una commissione nominata dalla regione;

La Regione Marche, al fine di permettere ai Direttori Generali degli Enti del SSR di nominare i direttori sanitari e i direttori amministrativi aziendali, con deliberazione della Giunta regionale n. 1570 del 16/12/2019 ha incaricato la P.F Risorse Umane e Formazione, nelle more dell'approvazione da parte della Conferenza Stato Regioni e Province autonome dei criteri di cui all'art. 3 del D.lgs 171/2016, di indire l'avviso pubblico per la formazione degli elenchi di idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del SSR della Regione Marche, richiamando i requisiti già previsti dall'art. 3, comma 7 del vigente d.lgs. 502/1992 e dall'art. 1 del DPR 10.12.1997, n. 484.

Dall'esito delle selezioni il dirigente della P.F. Risorse Umane e Formazione con appositi decreti ha approvato gli elenchi regionali degli idonei al conferimento degli incarichi di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo degli Enti del SSR della Regione Marche. In particolare con decreto n. 29 del 29 aprile 2020 del dirigente della citata P.F ha approvato l'elenco regionale degli idonei al conferimento degli incarichi di direttore sanitario degli Enti del SSR.

Al fine di completare l'aggiornamento degli atti e documenti regionali previsti nel processo di nomina dei direttori amministrativi e sanitari degli Enti del SSR in coerenza con l'evoluzione normativa, con DGRM n.759 del 22 giugno u.s. la Regione Marche ha provveduto ad approvare lo schema tipo di contratto per i direttori sanitari e quello per i direttori amministrativi, determinando il trattamento economico del direttore amministrativo e sanitario nella misura dell'80% del trattamento economico annuo attribuito al direttore generale che ha conferito l'incarico, integrato di un'ulteriore quota fino al 20% del medesimo, da corrispondere in una unica soluzione, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente dalla direzione generale dell'azienda.

Dovendo ora procedere alla nomina del direttore amministrativo e del direttore sanitario, il Direttore Generale, Dr.ssa Maria Capalbo, preso atto della relativa normativa di livello nazionale e regionale ed esaminato l'elenco regionale degli idonei al conferimento degli incarichi di direttore sanitario degli Enti del SSR. approvato con il sopra citato decreto 29 del 29 aprile 2020, con comunicazione del 3 luglio 2020 prot.n.0033140 ha individuato nel dr. Edoardo Berselli, già Direttore Sanitario dell'Azienda (rif. Determine/DG n.827 del 17/12/2015 e n.470 del 02/08/2018), la persona cui conferire l'incarico di Direttore Sanitario. Con tale nomina il Direttore Generale conferma il Dr. Berselli nella funzione di Direttore Sanitario in ragione del possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii. e DPR 484/97, dell'esperienza lavorativa e dei risultati raggiunti





Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

nell'ambito degli incarichi svolti, nonché della formazione e competenza acquisite durante il percorso di crescita professionale. Ciò a garanzia della continuità dell'azione già avviata nel perseguimento degli obiettivi programmati dalla Giunta regionale e assegnati all'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord".

Con la medesima nota il Direttore Generale ha altresì invitato questo Ufficio a procedere alla formalizzazione della nomina del dr. Edoardo Berselli a Direttore Sanitario aziendale e alla redazione degli atti ed adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'art.3 bis, comma 8 del D.lgs 502/92 il rapporto di lavoro del direttore sanitario ed amministrativo è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, stipulato in osservanza delle norme contenute nel Titolo III del libro V del codice civile e sulla base di uno schema tipo approvato dalla regione.

Quindi si provvede alla redazione di apposito contratto in ossequio allo schema tipo approvato con DGRM n.759 del 22 giugno 2020, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale al fine della sottoscrizione (All.A), previa acquisizione delle dichiarazioni rese dal Dr. Berselli di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all'art. 3, comma 11 del D.Lgs 502/92 e della insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità indicate dal D.Lgs 39/2013 oltrechè l'assenza di situazioni di conflitto di interessi.

A tal proposito si precisa che, essendo il Dr. Edoardo Berselli, dipendente dell'Azienda Marche Nord si provvede a mantenere lo stesso in aspettativa senza assegni e con diritto al mantenimento del posto come previsto dall'art. 3, comma 11 del D.Lgs 502/92.

Tutto quanto premesso, si propone al Direttore Generale l'adozione del presente schema di determina, in relazione al quale la sottoscritta dichiara di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 nonché della determina del Direttore Generale n. 888 del 31/12/2015:

1. Di nominare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1 quinquies del D.Lgs. 502/92 e ss-mm-ii. - il Dr. Edoardo Berselli, nato a Novara il 05/07/1963, quale Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord",
2. Di dare atto che il Dr. Edoardo Berselli è in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 7 del D.Lgs 502/92 e che risulta inserito nell'elenco regionale degli idonei al conferimento degli incarichi di Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del SSR, di cui al decreto del dirigente della P.F. Risorse Umane e Formazione n.29/2020;
3. di sottoscrivere con il Dr. Edoardo Berselli contratto di diritto privato della durata di tre anni con decorrenza immediata (dalla data di adozione del presente atto), secondo l'allegato schema di contratto approvato con DGRM 759 del 22 giugno 2020 (all.A), al fine della regolazione del rapporto di lavoro e previo rilascio di dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dagli artt. 3, 5, 8, 10 e 14 del Dlgs n. 39/2013;
4. di mantenere, ai sensi dell'art. 3, comma 11 del D.Lgs 502/92, il Dr. Edoardo Berselli in aspettativa senza assegni e con diritto al mantenimento del posto;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;





6. di dare che la presente determina non è soggetta a controllo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 36 del 11/11/2013 e modificato dalla L.R. n. 10 del 15/05/2014, ed è esecutiva dal giorno della pubblicazione nell'albo aziendale.

Il Dirigente
(Dott.ssa Cristiana Fraternale)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A.

Schema di contratto del Direttore Sanitario





ATTESTAZIONE CONTABILE

Relativa alla determina del Direttore Generale avente ad oggetto:
Direttore Sanitario Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord". Nomina Dr. Edoardo Berselli.

UOC GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE

In riferimento alla nomina in oggetto si attesta che la spesa derivante dalla presente determina è stata annotata nella stima di spesa dei presenti all' 1/1/2020 con sub autorizzazione n.1.1 del 01/01/2020 ai conti del budget provvisorio anno 2020 in coerenza con il Piano Occupazionale anni 2019-2021, adottato con determina n. 443/2019 ed approvato con DGRM 1026 del 02/09/2019 e nel rispetto del tetto di spesa del personale come definito con DGRM n. 115/2020.

Il Dirigente
(Dott.ssa Cristiana Fraternale)

UO CONTROLLO DI GESTIONE

Si prende atto di quanto dichiarato dal Direttore della UO Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane confermando che dalla determina non derivano oneri di spesa.

Il Direttore
(Dott.ssa Silvia Generali)

UO BILANCIO, PATRIMONIO E COORDINAMENTO INVESTIMENTI

Si prende atto di quanto dichiarato dal Direttore della UO Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane confermando che dalla determina non derivano oneri di spesa.

Il Direttore
(Dott.ssa Anna Gattini)

Documento informatico firmato digitalmente

SCHEMA DI CONTRATTO DEL DIRETTORE SANITARIO

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____, presso la sede legale dell'Azienda _____ sita a _____, in via _____, n. _____,

tra

l'Azienda _____ codice fiscale/partita IVA _____, di seguito per brevità denominata "Azienda", rappresentata dal direttore generale _____, nato a _____ il _____ domiciliato per la carica nella sede suindicata, nominato con deliberazione della Giunta regionale n. _____,

e

il dott. _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ via _____ n. _____, codice fiscale _____, di seguito per brevità denominato "professionista",

premessi che

- il direttore generale con determina n. _____ ha nominato il dott. _____ quale direttore sanitario dell'Azienda;
- il dott. _____ con nota acquisita in atti in data _____ ha dichiarato l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente e specificatamente dagli articoli 3, 5, 8, 10 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di inconferibilità dell'incarico prevista dall'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

Conferimento e durata

Il direttore generale dell'Azienda conferisce al dr. _____, il quale accetta, l'incarico di direttore sanitario dell'Azienda, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dell'art. 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e dell'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13,

L'incarico decorre dal _____ e ha durata triennale, fino al _____.

Alla scadenza del contratto l'incarico cessa automaticamente senza obbligo di preavviso ed è prorogabile fino ad una durata complessiva di cinque anni.

L'incarico è rinnovabile per una sola volta.

Art. 2

Oggetto della prestazione e obiettivi

Il professionista è tenuto a esercitare le funzioni stabilite dalla normativa statale e regionale nonché ogni funzione correlata all'attività di gestione disciplinata da atti normativi e di programmazione nazionali, regionali e dell'Azienda medesima, quale parte di un sistema unitario e integrato dei servizi presenti sul territorio regionale.

Tali funzioni includono quelle che il direttore sanitario sia tenuto a svolgere in caso di vacanza, assenza o impedimento ed eventualmente per delega del direttore generale. Nello svolgimento delle stesse, il professionista informerà la propria azione ai principi e agli obiettivi indicati nella legislazione di riferimento.

Il professionista si impegna a dare attuazione agli obiettivi stabiliti nel Piano socio-sanitario regionale e nell'atto aziendale e agli obiettivi specifici stabiliti annualmente dalla direzione generale.

Il professionista risponde alla direzione generale dell'Azienda del raggiungimento degli obiettivi assegnati nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa ed è responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate.

L'Azienda allega al contratto gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi e di trasparenza assegnati al professionista.

Art. 3

Obblighi del direttore sanitario

L'incarico di direttore sanitario è incompatibile con la sussistenza di ogni altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo; pertanto il direttore si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno, con impegno esclusivo a favore dell'Azienda.

Previa autorizzazione della direzione generale, al professionista è consentito lo svolgimento di altre attività purché le stesse siano direttamente correlate al ruolo ricoperto, abbiano natura sporadica ed occasionale e siano svolte a titolo gratuito.

Qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, il professionista deve comunicare all'ordine competente la sospensione dell'attività professionale per la durata dell'incarico.

In ossequio alla disciplina in materia di trattamento di dati personali e diritto di accesso, il professionista si obbliga a mantenere segrete e a non divulgare né utilizzare per scopi diversi da quelli necessari all'esecuzione del proprio incarico, informazioni, comunicazioni o notizie relative ad atti, documenti o procedimenti di qualsiasi natura inerenti agli stessi, di cui sia venuto a conoscenza a causa o in occasione dell'espletamento del suo incarico.

Il professionista si impegna a rispettare gli obblighi di condotta del codice di comportamento aziendale in quanto compatibili.

Art. 4

Trattamento economico

Al direttore sanitario spetta il trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo di Euro _____ pari all'80 per cento del trattamento economico del direttore generale dell'Azienda, comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni, da corrispondersi per dodici mensilità posticipate di pari ammontare.

Tale compenso può essere integrato di un'ulteriore quota fino al 20 per cento del medesimo, da corrispondere in un'unica soluzione, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente dalla direzione generale dell'Azienda.

Per lo svolgimento delle attività inerenti alle sue funzioni, al professionista spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio sanitario nazionale.

Art. 5

Verifica

La direzione generale dell'Azienda effettua annualmente la valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai direttori sanitari e amministrativi, da misurarsi sulla base di appositi indicatori aventi carattere di oggettività.

Art. 6

Recesso

Ciascuna parte può recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla scadenza fissata dando un preavviso di almeno sessanta giorni. In tal caso la parte recedente è obbligata a darne comunicazione all'altra parte mediante posta elettronica certificata.

Nell'ipotesi di recesso anticipato da parte dell'Azienda, al professionista è corrisposto un compenso onnicomprensivo pari a due dodicesimi del trattamento economico annuo lordo, escluso compenso integrativo.

In caso di recesso anticipato del professionista, gli sono corrisposte esclusivamente le quote di compenso relative al periodo di lavoro effettivamente prestato. Ove il termine di preavviso non sia rispettato, il compenso dovuto è decurtato nella misura spettante per il periodo di attività corrispondente al mancato preavviso.

Art. 7

Decadenza

Il direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, dichiara la decadenza dall'incarico del direttore sanitario qualora ricorrano le ipotesi di gravi motivi, violazioni di leggi o di regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

La condanna penale con sentenza passata in giudicato per fatti commessi dal professionista nell'esercizio delle sue funzioni a danno dell'Azienda costituisce motivo di decadenza.

La decadenza automatica dall'incarico ha luogo in caso di mancata rimozione delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e sopravvenute nel corso del rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto, entro quindici giorni dalla loro contestazione scritta da parte del responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto medesimo.

Per quanto non specificamente richiamato si fa rinvio alle cause di decadenza previste da leggi o regolamenti statali o regionali.

Art. 8

Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve di diritto, secondo quanto previsto all'art. 1456 del codice civile:

- nel caso di assenza o impedimento allo svolgimento delle funzioni decorso il periodo di tempo di sei mesi;
- nei casi di decadenza dall'incarico previsti dall'art. 7 con i tempi e le modalità ivi previste;
- nel caso di esito negativo della verifica di cui all'art. 5, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio.

La risoluzione produce effetto dal giorno del ricevimento, da parte del professionista, della comunicazione scritta del direttore generale dell'Azienda, trasmessa mediante posta elettronica certificata.

Nelle ipotesi contemplate dal presente articolo, non spetta al professionista alcun indennizzo o indennità sostitutiva di preavviso.

Art. 9 Garanzie e tutele

Ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile nei confronti del professionista, per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non siano commessi in danno dell'Azienda o della Regione, ogni onere per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'Azienda che farà assistere il professionista da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

Al professionista è consentito nominare un legale di fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Azienda o a supporto dello stesso, previo gradimento dell'Azienda e con oneri interamente a carico dell'interessato. In tale ipotesi, nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, nel rispetto dei parametri minimi forensi.

Resta comunque ferma la possibilità per il professionista di nominare un proprio legale di fiducia anche senza il previo gradimento dell'Azienda, con oneri interamente a proprio carico anche in caso di conclusione favorevole del procedimento.

Le garanzie e le tutele di cui al presente articolo sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del professionista accertati con sentenza, ancorché non passata in giudicato. In tale ipotesi, a seguito dell'esito definitivo del giudizio, l'Azienda provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del professionista, ovvero, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, provvede ad addossarsene l'onere in via definitiva.

Art. 10 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili e non derogate dalla vigente disciplina che regola gli incarichi di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale.

Art. 11 Bollo e registrazione

Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Art. 12 Foro competente

Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro determinato in base alla sede dell'Azienda.

Luogo e data

Il direttore generale

Il professionista

Sono approvati espressamente *ex* articoli 1341 e 1342 del codice civile, gli articoli 6, 7 e 8 del presente contratto.

Il professionista
